SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149º — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 marzo 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 21 gennaio 2008, n. **36**.

Recepimento del «Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi».

IL MINISTRO
DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI
E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

E CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69;

Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio delle comunità europee e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 2002, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 4, 34 e 35;

Viste le delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 165/06 CSP e 23/07 CSP;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, n. 41;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2007, n. 72;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive in data 17 maggio 2007;

Visti i formali concerti espressi dal Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive e dal Ministero della giustizia in data 27 luglio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2007;

Acquisito il parere del Garante dell'Autorità per la protezione dei dati personali reso in data 11 ottobre 2007;

Rilevata l'importanza dell'adesione su base volontaria di tutti i mezzi d'informazione, indipendentemente dallo strumento utilizzato, che hanno scelto di condividere la responsabilità di vigilare sulla corretta informazione sportiva unitamente agli altri organismi della stampa ed in particolare rappresentati dall'Ordine dei giornalisti, dalla Federazione nazionale della stampa italiana, dall'Unione stampa sportiva italiana e dalla Federazione italiana editori di giornali;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 in data 30 ottobre 2007 (nota protocollo n. GM/149773/4762/DL/COM del 22 ottobre 2007);

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È recepito il codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 2008

Il Ministro
delle comunicazioni
GENTILONI SILVERI

Il Ministro per le politiche giovanili
e le attività sportive
MELANDRI

Il Ministro della giustizia (ad interim)
PRODI

Visto, *il Guardasigilli* (ad interim): PRODI

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 101

ALLEGATO 1

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'INFORMAZIONE SPORTIVA DENOMINATO «CODICE MEDIA E SPORT»

Preambolo.

Le emittenti televisive e radiofoniche e i fornitori di contenuti firmatari o aderenti alle associazioni firmatarie, l'Ordine dei giornalisti, la Federazione nazionale della stampa italiana, l'Unione stampa sportiva italiana, la Federazione italiana editori di giornali, d'ora in poi indicate come parti;

Considerata la frequenza con cui in occasione di eventi sportivi, in particolare calcistici, sono avvenuti gravi reati, dalle conseguenze talvolta tragiche, contro l'integrità fisica e la dignità delle persone, oltreché contro beni di proprietà pubblica e privata;

Preso atto che questi fenomeni di violenza e di vandalismo hanno creato indignazione e allarme nei cittadini, inducendo il Governo e il Parlamento ad adeguare in senso più rigoroso la disciplina in materia di ordine pubblico durante gli eventi sportivi;

Rilevato che gli episodi di violenza vedono spesso coinvolte persone di giovane età e minori;

Ritenuto di dover assicurare secondo le modalità previste dal presente Codice che nell'informazione sportiva, attraverso i diversi mezzi di comunicazione di massa non siano veicolati messaggi di incitazione o di legittimazione nei confronti delle violazioni della legge;

Ritenuto di dover contribuire a diffondere i valori positivi dello sport che, così come enunciati anche in Codici e Dichiarazioni internazionali pongono l'agonismo sportivo al servizio di un corretto e pacifico sviluppo delle relazioni umane;

Nel condividere i principi enunciati nella Direttiva comunitaria «Televisione senza frontiere» e nella sua revisione perché i servizi dei media audiovisivi non contengano alcun incitamento all'odio; nel condividere il divieto di trasmissioni che contengano messaggi di incitamento all'odio o che inducano ad atteggiamenti di intolleranza secondo quanto previsto dal testo unico della radiotelevisione; nel condividere gli atti di indirizzo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sul rapporto tra informazione e rispetto dei diritti fondamentali della persona;

Consapevoli del contributo che i mezzi di comunicazione di massa, da quelli tradizionali ai nuovi media, anche per l'intreccio dei loro messaggi possono fornire per condannare nei confronti della pubblica opinione, la violenza legata agli eventi sportivi, in particolare quelli calcistici;

Consapevoli dei diritti dei giornalisti di avere l'accesso più ampio alle fonti di informazione sportiva che non possono essere sottoposte a indebite restrizioni incompatibili con il diritto di cronaca;

Nel solco di un'autonoma tradizione di autodisciplina che, a partire dal Codice di Treviso e dalla Carta dei doveri del giornalista, ha consolidato nel tempo il necessario bilanciamento del diritto-dovere dell'informazione con gli altri diritti costituzionalmente garantiti, tra i quali quelli relativi alla sicurezza personale dei cittadini e alla tutela dei minori;

Considerato che l'incitazione alle violazioni di legge, così come il ricorso alla minaccia e all'ingiuria sono comunque in contrasto con il ruolo pubblico dei mezzi d'informazione così come enunciati dalla legislazione vigente e dalle sue interpretazioni giurisprudenziali;

Dopo ampio confronto in sede di «Commissione per la elaborazione del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi», istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive in data 17 maggio 2007 per dare corso a quanto previsto dall'articolo 34, comma 6-*bis* del decreto legislativo n. 177/2005 così come modificato dalla legge n. 41/2007;

Sentiti i soggetti associativi e istituzionali interessati alla questione, quali i responsabili della Lega calcio e quelli dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive istituito dal Ministero dell'interno con decreto 1° dicembre 2005 per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive;

Rilevata la necessità che il Parlamento e il Governo armonizzino l'attuale quadro normativo e regolamentare dei diversi media in materia di ordine pubblico e diritto di informazione relativo agli eventi sportivi;

ADOTTANO

il presente Codice di autoregolamentazione di seguito denominato «Codice media e sport»:

Art. 1.

Principi generali

1. Ai fini del presente Codice per informazione sportiva si intende quella veicolata dai diversi media a una pluralità di destinatari che tratta sotto forma di cronaca, commento, dibattiti televisivi e radiofonici con ospiti in studio o collegati dall'esterno, eventi sportivi in generale e calcistici in particolare.

2. Nella diffusione dell'informazione sportiva, qualora realizzata anche al di fuori delle testate giornalistiche, le parti assicurano comunque l'osservanza dei principi della legalità, della correttezza, e del rispetto della dignità altrui, pur nella diversità delle rispettive opinioni.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, le parti si impegnano a evitare qualsiasi forma di incitazione o di legittimazione di comportamenti contrari a norme di legge.

4. Vengono fatti salvi e ribaditi i doveri derivanti dalla legislazione sulla stampa, da quella sulle emittenti radiotelevisive e da quella sull'Ordine dei giornalisti.

Art. 2.

Diritto di informazione sportiva

1. Il commento degli eventi sportivi dovrà essere esercitato sui diversi media in maniera rispettosa della dignità delle persone, dei soggetti e degli enti interessati, con la chiara distinzione tra il racconto dei fatti e le opinioni personali che si hanno di essi.

2. Le parti si impegnano in ogni caso a evitare il ricorso a espressioni minacciose od ingiuriose nei confronti di singoli individui o di gruppi di persone quali, ad esempio, atleti, squadre, tifosi avversari, arbitri, giornalisti, forze dell'ordine, soggetti organizzatori di eventi sportivi, etnie, confessioni religiose.

3. Le parti assicurano una corretta informazione relativamente ai reati commessi in occasione di eventi sportivi, tenuto conto della loro rilevanza sociale.

4. Nel rispetto della propria autonomia editoriale, le parti si impegnano a stigmatizzare le condotte lesive dell'integrità fisica delle persone, della loro dignità e dei beni di proprietà pubblica e privata verificatesi in occasione di eventi sportivi.

5. Preso atto che le immagini sono parte essenziale dell'informazione sportiva, nei casi di utilizzo di immagini registrate e di espressioni particolarmente forti e impressionanti, sarà cura del conduttore o del commentatore avvertire gli spettatori facendo presente che le sequenze che verranno diffuse non sono adatte al pubblico dei minori.

Art. 3.

Conduzione delle trasmissioni radiofoniche e televisive

1. Le emittenti ed i fornitori di contenuti assicurano che i conduttori delle trasmissioni di informazione sportiva abbiano adeguata conoscenza del presente codice, nonché delle disposizioni normative soprarichiamate e delle regole che disciplinano l'esercizio di ciascuna delle discipline sportive oggetto delle trasmissioni loro affidate.

2. In caso di violazione delle disposizioni del presente Codice, da chiunque commesse nel corso di trasmissioni radiofoniche o televisive di informazione e di commento sportivo in diretta, inclusi ospiti, membri del pubblico, interlocutori telefonici o via internet, il conduttore dissocia con immediatezza l'emittente e il fornitore di contenuti dall'accaduto, e ricorre ai mezzi necessari — fino alla eventuale disposizione di una pausa della trasmissione, o la sospensione di un collegamento, o l'allontanamento del responsabile — per ricondurre il programma entro i binari della correttezza.

3. Nel caso di trasmissioni registrate, le emittenti e i fornitori di contenuti si impegnano a procedere al preventivo controllo del contenuto delle stesse, escludendo dalla messa in onda episodi che costituiscano violazioni del presente Codice.

4. Le emittenti e i fornitori di contenuti si impegnano comunque, in caso di violazione del Codice a diffondere nella prima edizione successiva del programma in cui è stata commessa la violazione, o in altra trasmissione della medesima emittente, un messaggio nel quale l'editore e l'emittente e i fornitori di contenuti stessi si dissociano dall'accaduto esprimendo la loro deplorazione.

5. Le emittenti e i fornitori di contenuti si riservano di valutare l'idoneità dei soggetti che si sono resi responsabili di violazioni alle disposizioni del presente Codice a partecipare ulteriormente a trasmissioni di informazione o di approfondimento sportivo, tenuto conto della gravità e delle eventuali reiterazioni della violazione, oltreché del comportamento tenuto dall'interessato successivamente alla stessa.

6. Le emittenti e i fornitori di contenuti si impegnano a realizzare, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di trattamento dei dati personali, misure atte, se del caso, a rendere individuabili i soggetti che si collegano telefonicamente, in audio o in audiovideo, alle trasmissioni.

Art. 4.

Promozione dei valori dello sport

1. Con particolare attenzione nei confronti dei giovani e dei minori e quale contributo alla loro crescita culturale, civile e sociale, le parti si impegnano a diffondere i valori positivi dello sport e lo spirito di lealtà connesso a tali valori negli specifici contenitori degli avvenimenti sportivi, anche mediante campagne formative concordate e attuate con le istituzioni nazionali e locali.

Art. 5.

Vigilanza

1. Il controllo del rispetto del presente Codice è affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali violazioni riguardanti i giornalisti vengono segnalate dall'Autorità delle comunicazioni all'Ordine professionale di appartenenza.

Art. 6.

Sanzioni e impegni

1. Nei casi di violazione del presente Codice si applicano ai soggetti di cui all'articolo 34, comma 3 del Testo unico della Radiotelevisione le sanzioni richiamate dall'articolo 35, comma 4-*bis* dello stesso Testo unico.

2. Delle sanzioni è data notizia alle amministrazioni pubbliche competenti per gli eventuali provvedimenti collegati alla erogazione di misure a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva.

3. Delle sanzioni è data notizia al CONI, alle Federazioni sportive, alle Leghe e all'Unione Stampa Sportiva per gli eventuali provvedimenti di competenza in materia di accesso agli stadi.

4. Per le imprese televisive locali e per le imprese radiofoniche locali l'adesione al presente codice, costituisce requisito di ammissibilità ai contributi di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Per i giornalisti eventualmente coinvolti le sanzioni sono quelle decise dall'Ordine professionale.

AERANTI
ROSSIGNOLI

AERANTI-CORALLO
ROSSIGNOLI

A.L.P.I.
ANGELILLO

CNT
FEDERICO

CONNA
ALBANESI

CORALLO
CARICATO

Europa TV S.p.A.
VIGGIANI

FIEG
BRIGNONE

FNSI
SIDDI

FRT
REBECCHINI

TELECOM ITALIA MEDIA
GHIGLIANI

ORDINE DEI GIORNALISTI
DELIBERATO

PRIMA TV S.p.A.
VIGGIANI

RAI
DE LUCA

REA
RISO

RNA
MONTEFUSCO

RTI
NIERI

SKY ITALIA
CAMIGLIERI

U.S.S.I.
FERRAJOLO

08G0055

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Alezio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Alezio (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Alezio (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Beatrice Agata Mariano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Alezio (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 19 gennaio 2008.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1992/2008/ Area II EE.LL. del 21 gennaio 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Alezio (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Beatrice Agata Mariano.

Roma, 29 gennaio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A01603

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Puglianello e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Puglianello (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 maggio 2007, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Puglianello (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Fiorentino Boniello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Puglianello (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 maggio 2007 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 8 febbraio 2008, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4499/EE.LL. dell'8 febbraio 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Puglianello (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Fiorentino Boniello.

Roma, 19 febbraio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A01654

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Pisa e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003 sono stati eletti il consiglio comunale di Pisa (Pisa) ed il sindaco nella persona del sig. Paolo Fontanelli;

Considerato che, in data 13 febbraio 2008, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, il 26 febbraio 2008;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pisa è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Luisa Simonetti è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pisa è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Paolo Fontanelli.

Il citato amministratore, in data 13 febbraio 2008, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, sono diventate irrevocabili il 26 febbraio 2008.

Tale situazione configura l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pisa ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Maria Luisa Simonetti.

Roma, 26 febbraio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A01655

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 2008.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Anzano di Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 12 settembre 2007, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Anzano di Puglia (Foggia) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Giacomo Varanelli;

Considerato che il dott. Giacomo Varanelli, per sopravvenute esigenze di servizio, non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dottor Giovanni Lucchese è nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Anzano di Puglia (Foggia) in sostituzione del dott. Giacomo Varanelli, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

08A01656

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio provinciale di Catanzaro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio provinciale di Catanzaro ed il presidente nella persona del sig. Michele Traversa;

Considerato che, in data 13 febbraio 2008, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, il 26 febbraio 2008;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Catanzaro è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Luigi Rossi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al presidente.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio provinciale di Catanzaro è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del presidente nella persona del sig. Michele Traversa.

Il citato amministratore, in data 13 febbraio 2008, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, sono diventate irrevocabili il 26 febbraio 2008.

Tale situazione configura l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento del consiglio provinciale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Catanzaro ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dottor Luigi Rossi.

Roma, 26 febbraio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A01677

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio provinciale di Asti e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio provinciale di Asti ed il presidente nella persona del sig. Roberto Marmo;

Considerato che, in data 13 febbraio 2008, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, il 26 febbraio 2008;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Asti è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Mario Spanu è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al presidente.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio provinciale di Asti è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del presidente nella persona del sig. Roberto Marmo.

Il citato amministratore, in data 13 febbraio 2008, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, sono diventate irrevocabili il 26 febbraio 2008.

Tale situazione configura l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento del consiglio provinciale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Asti ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dottor Mario Spanu.

Roma, 26 febbraio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A01678

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 febbraio 2008.

Approvazione del certificato relativo ai mutui contratti nell'anno 2007, dai comuni, dalle province e dalle comunità montane, da ammettere a contributo erariale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 46-*bis*, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-*bis*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, con il quale è stato posto a regime l'intervento erariale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali dal 1995;

Considerato che secondo le modalità indicate dal citato art. 46-*bis* il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi a valere sulle somme non ancora utilizzate del fondo per lo sviluppo degli investimenti;

Visto il comma 2 del medesimo art. 46-*bis*, il quale stabilisce che per i contributi da concedere sui mutui contratti dal 1995 valgono le disposizioni vigenti per l'anno 1992;

Visto il comma 4 dell'art. 4, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il quale stabilisce che i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata con interessi del 7 o 6 per cento rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e per quelli con popolazione uguale o superiore;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi del citato decreto-legge n. 41 del 1995 ai fini di quantificare l'onere dei mutui contratti nell'anno 2007, gli enti locali sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2008, a pena di decadenza, apposita certificazione firmata dal responsabile del servizio;

Considerato che gli elementi di dettaglio relativi ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'INPDAP e dall'Istituto per il credito sportivo verranno acquisiti direttamente dagli istituti relativi, con procedure elettroniche;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella mera approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato certificato che fa parte integrante del presente decreto, relativo alla richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2007 dagli enti locali previsto dall'art. 46-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-*bis*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Art. 2.

Il certificato deve essere trasmesso entro il termine perentorio del 31 marzo 2008, a pena di decadenza, alle prefetture competenti per territorio. Il certificato deve essere compilato, firmato e trasmesso dagli enti locali in due copie autentiche e redatto esclusivamente a macchina negli spazi previsti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2008

Il capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
TROIANI

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
CANZIO

FINLOC

CERTIFICATO SUI MUTUI CONTRATTI NEL 2007

(art. 46 bis del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, modificato dall'art. 5 bis del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539).

DENOMINAZIONE ENTE TIPO ENTE PROV. CODICE ENTE

PAG. 1

C

AP

TIPO FRONT

CM

VALORI ESPRESSI IN EURO

TIMBRO ARRIVO PREFETTURA

I sottoscritti visti gli atti d'ufficio dichiarano sotto la propria responsabilità che i mutui sono stati contratti nel rispetto dell'articolo 204, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Sig. ....)

BOLLO DELL'ENTE

LUOGO ______________________ DATA

SPAZIO RISERVATO ALLA PREFETTURA

PREFETTURA DI .... Rate mutui ammessi

(campo 30 istituti diversi)

Esaminata la documentazione e riscontrata la regolarità del certificato, si ammettono a contributo erariale i mutui contratti con istituti diversi di cui ai nn. da .... a.................. , con esclusione di quelli di cui ai nn. .... e delle quote parti di cui ai nn. ....

IL DIRETTORE DEL TERZO SETTORE

(Sig. ....)

IL PREFETTO

(Sig. ....)

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2007 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.
DALL'INPDAP E DAL CREDITO SPORTIVO
(ESCLUSI I MUTUI PLURIMI)

PAG. | DENOMINAZIONE ENTE | TIPO ENTE: C / AP / CM | PROV. | CODICE ENTE

TIPO MS1

VALORI ESPRESSI IN EURO

DESCRIZIONE					
a) ISTITUTO MUTUANTE	NUMERO PROG.VO 1		CODICE ISTITUTO 2	IMPORTO MUTUO 21	ANNUALITA' CAPITALE + INTERESSE 24
b) ESTREMI DELIBERA	CODICE OPERA 3		TASSO INT.SSE 4	CONTRIBUTO O CANONI FINALIZZATI 25	ONERE A CARICO ENTE 26
c) ESTREMI CONTRATTO d) OGGETTO DEL MUTUO	INIZIO AMM.TO 6	FINE AMM.TO 7	NUMERO ANNI 8	ANNUALITA' RICALCOLATA 27	CONTRIBUTO AMMISSIBILE 30
DESCRIZIONE					
a)	1		2	21	24
b	3		4	25	26
c)					
d)	6	7	8	27	30
DESCRIZIONE					
a)	1		2	21	24
b)	3		4	25	26
c) d)	6	7	8	27	30

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2007
RIEPILOGO TOTALI

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.		C		
TIPO TOT		AP		
		CM		VALORI ESPRESSI IN EURO

A) Totale Rate Ammortamento Mutui Contratti con Istituti Diversi (totale mutui singoli + totale mutui plurimi)	21	24
	25	26
	27	30
B) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Cassa DD.PP.	21	24
	25	26
	27	30
C) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con l'INPDAP	21	24
	25	26
	27	30
D) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Credito Sportivo	21	24
	25	26
	27	30
E) Totale complessivo (A+B+C+D)	21	24
	25	26
	27	30

FINLOC

08A01711

DECRETO 13 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio generale della comunità montana «Alento Monte Stella», in Laureana Cilento e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio generale della comunità montana «Alento Monte Stella», con sede in Laureana Cilento (Salerno), non è riuscito ad adottare i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2007, omettendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 193, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio ivi previsti alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, e comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio generale della comunità montana «Alento Monte Stella», con sede in Laureana Cilento (Salerno), è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Raffaele Cannizzaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio generale, alla giunta esecutiva ed al presidente.

Roma, 19 febbraio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

ALLEGATO

Al Ministro dell'Interno

Il consiglio generale della comunità montana «Alento Monte Stella» con sede in Laureana Cilento (Salerno) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2007.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Salerno, con provvedimento in data 23 novembre 2007, diffidava il consiglio della comunità montana ad approvare i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di Salerno, con provvedimento del 5 dicembre 2007, ha nominato un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, ha provveduto agli adempimenti connessi alla salvaguardia degli equilibri di bilancio con deliberazione n. 957 del 13 dicembre 2007.

Essendosi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 193, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio ivi previsti alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del sopracitato decreto legislativo, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio generale della comunità montana «Alento Monte Stella», disponendone, nelle more, con provvedimento n. 58308/2007/Area II del 18 dicembre 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la gestione provvisoria dell'ente.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunitario non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio generale della comunità montana «Alento Monte Stella» con sede in Laureana Cilento (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Raffaele Cannizzaro.

Roma, 18 febbraio 2008

Il capo Dipartimento
per gli affari interni e territoriali
TROIANI

08A01606

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 febbraio 2008.

Modifica della denominazione di varietà di mais iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modificazioni relativo al regolamento di esecuzione della legge n. 1096/1971;

Visto in particolare l'art. 17-*bis* del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, per ciò che concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varietà, in ordine all'idoneità della denominazione varietale;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28, del 2 febbraio 2008, con il quale sono state iscritte al registro nazionale, tra l'altro, le varietà di mais denominate Skalas e Ticki CS;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 12 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista le proposte di nuove denominazioni presentate in data 21 dicembre 2007;

Considerato che la denominazione Scandi CS è stata oggetto di pubblicazione sul «Bollettino delle varietà vegetali» e che la denominazione Tacki CS è già stata approvata in Francia il 10 luglio 2007;

Considerato pertanto concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte di nuove denominazioni;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di mais Skalas è modificata in Scandi CS. La denominazione della varietà di mais Ticki CS è modificata in Tacki CS.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

08A01540

DECRETO 20 febbraio 2008.

Iscrizione di alcune varietà di mais al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 19 dicembre 2007 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà di mais indicate nel dispositivo;

Considerata conclusa la verifica delle denominazioni pubblicate nel bollettino delle varietà vegetali n. 5/2007;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla

fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto riportate varietà, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
10746	Lorexx Duo	200	HS	RAGT 2N S.A.S. - Francia
10747	Unixx Duo	270	HS	RAGT 2N S.A.S. - Francia
10748	Lamaxx	200	HS	RAGT 2N S.A.S. - Francia
10844	Lavena	200	HS	Maisadour Semences - Francia
10751	Viarouge	300	HS	RAGT 2N S.A.S. - Francia
10752	Boutic	300	HS	RAGT 2N S.A.S. - Francia
10754	Hookera	300	HS	RAGT 2N S.A.S. - Francia
10755	Fruxxi	400	HS	RAGT 2N S.A.S. - Francia
10756	Axxo	400	HS	RAGT 2N S.A.S. - Francia
10757	Tixxus Duo	500	HS	RAGT 2N S.A.S. - Francia
10962	Monero	500	HS	Panam France SARL – Francia

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

08A01541

DECRETO 22 febbraio 2008.

Iscrizione di varietà di orzo polistico al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 22 novembre 2006 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, della varietà di orzo polistico indicata nel dispositivo;

Vista la ricevuta attestante l'avvenuto versamento dei compensi dovuti dai costitutori di nuove varietà vegetali;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varietà, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Orzo Polistico

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
3539	Sereno	Guerresi Corrado & C. snc Verona

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

08A01539

DECRETO 24 febbraio 2008.

Conferimento al consorzio tutela vini D.O.C. «Friuli Latisana», in Udine, dell'incarico a svolgere nei riguardi della citata D.O.C. funzioni di vigilanza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 5 gennaio 2006 con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela vini D.O.C. «Friuli Latisana», con sede in Udine, via Morpurgo n. 4, e conferito allo

stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata;

Vista l'istanza presentata in data 22 gennaio 2008 dal citato Consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati, nei riguardi della denominazione di origine tutelata, ai sensi dell'art. 19 comma 1 della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in data 12 febbraio 2008 sulla richiesta in questione;

Considerato che dall'esame della documentazione prodotta è risultato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi della D.O.C. dei vini «Friuli Latisana», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al Consorzio tutela vini D.O.C. «Friuli Latisana», con sede in Udine, via Morpurgo n. 4, già incaricato con il decreto 5 gennaio 2006 richiamato in premessa a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, è conferito l'incarico a svolgere, nei riguardi della D.O.C. dei vini «Friuli Latisana», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

Il presente incarico ha la validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio tutela vini D.O.C. «Friuli Latisana» l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio tutela vini D.O.C. «Friuli Latisana» e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A01604

DECRETO 24 febbraio 2008.

Conferimento al consorzio di tutela dei vini DOC «Salice Salentino», in Veglie, dell'incarico a svolgere nei riguardi della citata D.O.C. funzioni di vigilanza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 1° ottobre 2003 con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini DOC «Salice Salentino», con sede in Veglie (LE) presso la Cantina Viticoltori Associati Soc. Coop. a r. l., via Salice Salentino, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata;

Vista l'istanza presentata in data 28 novembre 2007 dal citato Consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati, nei riguardi della denominazione di origine tutelata, ai sensi dell'art. 19 comma 1 della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in data 12 febbraio 2008 sulla richiesta in questione;

Considerato che dall'esame della documentazione prodotta è risultato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi della D.O.C. dei vini «Salice Salentino», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini DOC «Salice Salentino», con sede in Veglie (LE) presso la Cantina Viticoltori Associati Soc. Coop. a r.l., viaSalice Salentino, già incaricato con il decreto 1° ottobre 2003 richiamato in premessa a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, è conferito l'incarico a svolgere, nei riguardi della D.O.C. dei vini «Salice Salentino», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

Il presente incarico ha la validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio tutela della D.O.C. dei vini «Salice Salentino» l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio tutela della D.O.C. dei vini «Salice Salentino» e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A01605

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 novembre 2007.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per un impegno di spesa pari a euro 2.698.180,19. (Decreto n. 1690/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006, n. 181, convertito, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto l'art. 11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 ric. «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 ottobre 2003 «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 che disciplina le modalità procedurali per la concessione di agevolazioni a favore dei progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di struttura di ricerca industriale, con connesse attività di formazione di personale di ricerca;

Acquisiti ai sensi delle modalità procedurali previste dal predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593, gli esiti della preselezione da parte della Commissione interministeriale, di cui al comma 2 del predetto art. 10, in data 20 ottobre 2005 relativamente alla ammissione alla successiva fase istruttoria dei progetti presentati per l'anno 2005 tra i quali quello presentato da Cartiere Cariolaro S.p.A. - Carmignano di Brenta (Padova), N.P. 1887/05 avente come titolo per la ricerca: «Nuove carte a elevate prestazioni di stampa, per il riposizionamento competitivo» e per la formazione: «Corso di formazione: carta estensibile e film poliaccoppiati per l'imballaggio alimentare e farmaceutico»;

Visto il decreto n. 2437/Ric. del 20 novembre 2006, di non ammissione alle agevolazioni - a seguito del parere espresso dal comitato ex art. 7, comma 2 del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 20 settembre 2006 - del progetto presentato dalla Cartiere Cariolaro S.p.A. e la relativa comunicazione all'azienda delle motivazioni trasmessa con nota MUR prot. n. 14086 del 20 novembre 2006;

Tenuto conto della richiesta da parte della Cartiere Cariolaro S.p.A. - effettuata con nota del 28 novembre 2006 - prot. MUR n. 14561 del 30 novembre 2006 di riesame del progetto alla luce di informazioni integrative prodotte al Ministero;

Acquisiti gli esiti del supplemento istruttorio, richiesto dal comitato nella seduta del 13 dicembre 2006, a seguito della sopra citata istanza di riesame, effettuato dall'esperto scientifico in data 5 marzo 2007, prot. MUR n. 2266 del 13 marzo 2007, che l'Amministrazione ha trasmesso al comitato;

Tenuto conto del parere espresso dal comitato ex art. 7 comma 2 del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 21 marzo 2007 in ordine alla ammissione al finanziamento del progetto presentato dalla Cartiere Cariolaro S.p.A. - Carmignano di Brenta (Padova), N.P. 1887/05 per un costo totale massimo ammissibile di € 3.052.314,82 di cui € 2.999.314,82 per attività di ricerca della durata di 36 mesi e di € 53.000,00 per attività di formazione della durata di 6 mesi;

Viste le complessive risorse trasferite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, ricomprese nel decreto MUR, n. 2298 del 6 novembre 2006, di riparto per l'anno 2006;

Visto il decreto direttoriale n. 2298 del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del FAR per l'anno 2006, che prevede, tra l'altro, la conferma degli stanziamenti attribuiti nei precedenti piani di riparto a tutte le iniziative previste nei decreti stessi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di adottare per il progetto N.P. 1887/05 ammissibile a finanziamento, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni al finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca e formazione rif. N.P. 1887/05, presentato per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, avente come titolo per la Ricerca: «Nuove carte a elevate prestazioni di stampa, per il riposizionamento competitivo» e per la formazione: «Corso di formazione: carta estensibile e film poliaccoppiati per l'imballaggio alimentare e farmaceutico» per un costo massimo ammissibile, per le attività di ricerca, di € 2.999.314,82 e per una durata di 36 mesi e di € 53.000,00, per le attività di formazione, e per una durata di 6 mesi soggetto esecutore Cartiere Cariolaro S.p.A. - Carmignano di Brenta (Padova) - è ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Condizioni generali

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Per il progetto di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

3. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione, fino ad un massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

5. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 3.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto determinate per le agevolazioni concesse alle attività di ricerca in complessivi € 2.698.180,19 di cui € 1.098.946,66 nella forma del contributo nella spesa e € 1.599.233,53 nella forma di credito agevolato e per le agevolazioni concesse alle attività di formazione in complessivi € 50.350,00 di cui € 23.850,00 nella forma del contributo nella spesa e € 26.500,00 nella forma di credito agevolato - graveranno per complessivi € 2.748.530,19 sulle apposite disponibilità così come indicato nelle premesse del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 96

ALLEGATO

D.M. 593/2000 Art. 10 • Protocollo N. 1887/05

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 1887/05 del 28/02/2005 Comitato del 21/03/2007

• Progetto di Ricerca

Titolo: Nuove carte a elevate prestazioni di stampa, per il riposizionamento competitivo.

Inizio: 01/06/2006

Durata Mesi: 36

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/

CARTIERE CARIOLARO S.P.A.

CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

• Progetto di Formazione

Titolo: Corso di formazione: Carta estensibile e film poliaccoppiati per l'imballaggio alimentare e farmaceutico.

Inizio: 01/09/2006

Durata Mesi: 6

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/

CARTIERE CARIOLARO S.P.A.

CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

• Costo Totale ammesso	Euro	3.052.314,82
- di cui Attività di Ricerca Industrial	Euro	1.991.522,24
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitiv	Euro	1.007.792,58
- di cui Attività di Formazione	Euro	53.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	425.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 610.000,00	€ 0,00	€ 610.000,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 1.381.522,24	€ 1.007.792,58	€ 2.389.314,82	€ 53.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.991.522,24	€ 1.007.792,58	€ 2.999.314,82	€ 53.000,00

D.M. 593/2000 Art. 10 • Protocollo N. 1887/05

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata *	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	45 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	40 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	40 %	30 %	55 %	50 %
Extra UE	40 %	30 %	55 %	50 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
10 % Progetti presentati da PMI
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	55 %	40 %
Eleggibile lettera c)	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	50 %
Extra UE	45 %	50 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:
20 % Progetti presentati da PMI

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	1.122.796,66
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.098.946,66
• di cui per Formazione	fino a Euro	23.850,00
Credito Agevolato (Totale)	fino a Euro	1.625.733,53
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.599.233,53
• di cui per Formazione	fino a Euro	26.500,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

08A01632

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 20 febbraio 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale di Lecce prot. n. 2422 dell'8 febbraio 2008, con la quale il direttore del summenzionato ufficio ha comunicato che a seguito di una assemblea del personale gli sportelli catastali per servizi di visura ed accettazione atti di aggiornamento e gli sportelli all'utenza dei servizi di pubblicità immobiliare sono rimasti chiusi il giorno 7 febbraio 2008 dalle ore 10,30 alle ore 12,30;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Lecce — Servizi di pubblicità immobiliare è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente della regione Puglia, che in data 14 febbraio 2008 con nota prot. n. 171/2008 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Lecce - Servizi di pubblicità immobiliare nella giornata del 7 febbraio 2008 dalle ore 10,30 alle ore 12,30, con riguardo alle attività in premessa specificate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 20 febbraio 2008

Il direttore regionale: GERBINO

08A01518

DECRETO 20 febbraio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Biella.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art.10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001. n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Biella in data 14 febbraio 2008, prot. n. 1012/08, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Biella;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa di un guasto elettrico alla sala CED:

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota prot. n. 13908 del 15 febbraio 2008;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: il giorno 14 febbraio 2008, Regione Piemonte: Ufficio provinciale di Biella - Servizio di pubblicità immobiliare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 20 febbraio 2008

Il direttore regionale: ORSINI

08A01519

DECRETO 20 febbraio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Cuneo.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961. n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Cuneo in data 21 gennaio 2008, prot. n. 1012/08, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Cuneo;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa della migrazione a sistema WEB del sistema informativo dei servizi di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota prot. n. 138/08 del 15 febbraio 2008;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: i giorni 13 e 14 febbraio 2008, Regione Piemonte: Ufficio Provinciale di Cuneo - Servizio di pubblicità immobiliare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 20 febbraio 2008

Il direttore regionale: ORSINI

08A01520

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 28 febbraio 2008.

Propaganda elettorale esonero dell'informativa.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Considerato che il 13 e 14 aprile 2008 si terrà una tornata di consultazioni elettorali politiche e amministrative;

Considerato che partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati intraprendono numerose iniziative di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione e di propaganda elettorale, e che ciò comporta l'impiego di dati personali per l'i-

noltro di messaggi elettorali e politici al fine di rappresentare le proprie posizioni in relazione alle consultazioni elettorali;

Considerato che il diritto riconosciuto a tutti i cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (art. 49 Cost.) deve essere esercitato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone cui si riferiscono i dati utilizzati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 2 del codice;

Considerato che, se i dati sono raccolti presso l'interessato, quest'ultimo deve essere previamente informato in ordine alle finalità, alle modalità e alle altre caratteristiche del trattamento, salvo che per gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati (art. 13, commi 1 e 2, del codice);

Visto che, se i dati non sono invece raccolti presso l'interessato, la predetta informativa è resa all'interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione (art. 13, comma 4, del codice);

Considerato che il Garante ha il compito di dichiarare se l'adempimento all'obbligo di rendere l'informativa, da parte di un determinato titolare del trattamento, comporta o meno un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, e di prescrivere in tal caso eventuali misure appropriate (art. 13, comma 5, lettera *c)* del codice);

Visto il provvedimento generale di questa Autorità del 7 settembre 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2005, n. 212 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1165613), le cui prescrizioni si intendono qui integralmente richiamate, con il quale sono stati indicati i presupposti e le garanzie in base alle quali partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica e propaganda elettorale;

Considerato che il quadro di garanzie e di adempimenti richiamati con il predetto provvedimento del 7 settembre 2005 opera anche in relazione alle prossime consultazioni elettorali sopraindicate;

Considerato che, con il richiamato provvedimento, i soggetti che effettuano propaganda elettorale sono stati esonerati temporaneamente, a determinate condizioni, dall'obbligo di fornire previamente l'informativa ai soggetti interessati al trattamento (art. 13 del codice);

Considerata la necessità di esonerare in via temporanea dall'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del codice partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati che trattano dati personali per esclusiva finalità di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione politica o di propaganda elettorale, nel circoscritto ambito temporale concernente le menzionate consultazioni elettorali;

Ritenuto che, applicando i princìpi affermati nel citato provvedimento del 7 settembre 2005 a proposito dell'obbligo di informativa, deve ritenersi proporzionato rispetto ai diritti degli interessati esonerare il soggetto che utilizza i dati per esclusivi fini di propaganda elettorale dall'obbligo di rendere l'informativa, sino alla data del 31 luglio 2008; ciò, con riferimento all'informativa dovuta a persone cui si riferiscono dati personali estratti da fonti pubbliche accessibili a chiunque, che non siano contattate da chi utilizza i dati o che ricevano materiale di propaganda diverso da lettere articolate o messaggi di posta elettronica, che non permetta l'inserimento dell'informativa;

Ritenuto che, decorsa la data del 31 luglio 2008, partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possano continuare a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati personali raccolti lecitamente secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento del 7 settembre 2005, per esclusive finalità di selezione di candidati, propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 31 ottobre 2008, nei modi previsti dall'art. 13 del codice;

Ritenuto che, nel caso in cui partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati non informino gli interessati entro il predetto termine del 31 ottobre 2008 nei modi previsti dall'art. 13 del codice, i dati dovranno essere cancellati o distrutti;

Rilevato che l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice, con riferimento ai quali il titolare del trattamento è tenuto a fornire un idoneo riscontro;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

Tutto ciò premesso, il Garante:

a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *c)*, del codice, prescrive ai titolari di trattamento interessati di adottare le misure necessarie ed opportune individuate nel provvedimento generale di questa Autorità del 7 settembre 2005 e richiamate nel presente provvedimento, al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

b) ai sensi dell'art. 13, comma 5, del codice dispone che partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possano prescindere dal rendere l'informativa agli interessati, alle condizioni e nei limiti indicati in motivazione, sino al 31 luglio 2008;

c) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del codice.

Roma, 28 febbraio 2008

Il presidente
PIZZETTI

Il relatore
CHIARAVALLOTI

Il segretario generale
BUTTARELLI

08A01675

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 7 marzo 2008 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di soppressione delle Province».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il sig. Giuseppe Vando c/ Società SEPI - via Luigi Settembrini n. 9 - 00195 Roma.

08A01732

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Riconoscimento dell'Istituto scientifico dipartimento di biologia animale e dell'uomo dell'Università degli studi di Torino

Con decreto ministeriale datato 25 gennaio 2008 del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali è riconosciuto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del Regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965 n. 963, il dipartimento di biologia animale e dell'uomo dell'Università degli studi di Torino, sito in Torino.

08A01522

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale dell'istituzione scolastica, «The British International school, Moscow» Mosca-Russia.

Con decreto direttore generale 19 febbraio 2008, è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 la seguente istituzione scolastica: «The British International school, Moscow» Mosca-Russia.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

08A01521

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Scioglimento d'autorità della società cooperativa «Compagnia Forestale società cooperativa», in Folgaria

Omissis.

Delibera:

1). di sciogliere, per i motivi in premessa indicati, la «Compagnia Forestale società cooperativa», con sede in Folgaria, via Leopardi, 20, ai sensi e per gli effetti di cui gli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire;

2). di dare atto che, ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, i creditori o altri interessati possono avanzare espressa e motivata domanda di nomina di un commissario liquidatore entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento;

3). di dare atto che contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1971 n. 1199;

4). di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* e la comunicazione al registro imprese.

08A01657

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-058) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04) - annuale € **438,00**
(di cui spese di spedizione € 128,52) - semestrale € **239,00**

Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione € 132,57) - annuale € **309,00**
(di cui spese di spedizione € 66,28) - semestrale € **167,00**

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29) - annuale € **68,00**
(di cui spese di spedizione € 9,64) - semestrale € **43,00**

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione € 41,27) - annuale € **168,00**
(di cui spese di spedizione € 20,63) - semestrale € **91,00**

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31) - annuale € **65,00**
(di cui spese di spedizione € 7,65) - semestrale € **40,00**

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02) - annuale € **167,00**
(di cui spese di spedizione € 25,01) - semestrale € **90,00**

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93) - annuale € **819,00**
(di cui spese di spedizione € 191,46) - semestrale € **431,00**

Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 264,45) - annuale € **682,00**
(di cui spese di spedizione € 132,22) - semestrale € **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.